

**COPIA** 

### **COMUNE DI PONZA**

PROVINCIA DI LATINA

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 30 Oggetto: Approvazione Regolamento per l'uso ed Affidamento Impianti sportivi Comunali.

Del 29.07.2014

L'anno duemilaquattordici, il giorno 29 del mese di luglio, alle ore 14.00 nella solita sala delle riunioni, previo espletamento delle formalità prescritte dalla vigente L. n. 267 del 18 agosto 2000, è stato convocato questo Consiglio Comunale in sessione ordinaria. Risultano presenti alla discussione e votazione della deliberazione in oggetto:

	COMPONENTI DEL CONSIGLIO		PRESENTI	
		Si	No	
Sindaco	Pier Lombardo Vigorelli	X		
V.Sindaco	Coppa Giosuè	X		
Consig.ri	Sandolo Maria Claudia	X	****	
	Ambrosino Francesco	X		
	Feola Giuseppe	X		
	De Martino Silverio	X		
	Ferraiuolo Francesco	X		
	Sergio D'arco	X		
	Totale Presenti	8		

Partecipa il Vice Segretario del Comune Dott. Francescopaolo D'Elia incaricato della redazione del presente verbale. Il Presidente dell'assise, Sig.Pier Lombardo Vigorelli, nella sua qualità di Sindaco, verificata la persistenza del numero legale, passa ad illustrare l'argomento in oggetto. Dopo breve illustrazione dell'argomento all'ordine del giorno, invita i presenti ad esprimere il proprio voto sull'argomento in oggetto.

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Valutata la necessità di disciplinare l'uso degli impianti sportivi presenti sul territorio comunale;

Considerato che l'Amministrazione comunale, per una migliore ed efficace azione delle funzioni esercitate in materia di promozione sportiva, riconosce, secondo il principio di sussidiarietà di cui all'art. 3, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che tali funzioni possano essere adeguatamente esercitate anche attraverso l'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali;

**Considerato** che gli impianti sportivi, di proprietà comunale o avuti in concessione, possono essere gestiti direttamente dal Comune o dati in gestione a terzi;

**Vista** la proposta di Regolamento per l'uso degli impianti sportivi comunali, predisposta dal Settore Urbanistico e Demanio, composta di n. 42 articoli;

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione, in quanto rispecchia la volontà di questa Amministrazione:

Preso atto dei pareri favorevoli espressi sulla regolarità tecnico-amministrativa e sulla regolarità contabile;

con voti favorevoli unanimi

#### **DELIBERA**

- 1) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, il Regolamento per l'uso dei campi da calcio e polifunzionale, composto da n. 42 articoli, quale risulta nel testo che viene allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto che il Regolamento come sopra approvato entra in vigore dalla data di esecutività della presente deliberazione;
- 3) di disporre che copia del suddetto Regolamento venga pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente;
- 4) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del Dlgs. 267/2000.



PROVINCIA DI LATINA C.A.P. 04027 PIAZZA CARLO PISACANE COD. FISC. 81004890596 TEL. 0771/80108 FAX 0771/820573

# REGOLAMENTO COMUNALE RELATIVO ALL'UTILIZZO O ALL'AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA' COMUNALE

#### INDICE

#### TITOLO I - Norme generali

- Art. 1 Oggetto
- Art. 2 Finalità
- Art. 3 Attività dell'amministrazione comunale riferite al sistema sportivo locale.
- Art. 4 Classificazione degli impianti sportivi
- Art. 5 Gestione diretta o indiretta degli impianti sportivi

#### TITOLO II - Impianti a gestione diretta comunale - Utilizzo.

- Art. 6 Soggetti aventi diritto all'utilizzo degli impianti sportivi.
- Art. 7 Domanda di utilizzo degli impianti
- Art.8 Scelta dell'assegnatario
- Art. 9 Priorità di assegnazione dell'utilizzo
- Art. 10 Durata di utilizzo
- Art. 11 Tariffe di utilizzo degli impianti
- Art. 12 Utilizzo sporadico degli impianti
- Art. 13 Utilizzo delle strutture sportive scolastiche

#### TITOLO III - Impianti a gestione indiretta - Concessione della gestione

- Art. 14 Modalità per l'affidamento a terzi della gestione degli impianti sportivi comunali
- Art. 15 Impianti sportivi con gestione priva di rilevanza economica
- Art. 16 Requisiti soggettivi e criteri di affidamento della gestione priva di rilevanza economica
- Art. 17 Impianti sportivi con gestione a rilevanza economica
- Art. 18 Durata della concessione in gestione
- Art. 19 Gestione dell'impianto
- Art. 20 Canone, tariffe e proventi della gestione
- Art. 21 Spazi pubblicitari
- Art. 22 Utilizzo dell'impianto da parte dell'Amministrazione o di terzi
- Art. 23 Obblighi di manutenzione ordinaria
- Art. 24 Obblighi di manutenzione straordinaria
- Art. 25 Responsabilità del concessionario
- Art. 26 Servizi accessori
- Art. 27 Attività contrattuale del concessionario

#### TITOLO IV - Disposizioni comuni all'utilizzo e alla gestione

- Art. 28 Divieto di sub-concessione
- Art. 29 Utilizzo dell'impianto sportivo
- Art. 30 Obblighi dell'utilizzatore e del gestore
- Art. 31 Installazioni particolari
- Art. 32 Controlli e verifiche
- Art. 33 Sospensione dell'assegnazione di utilizzo o della concessione in gestione
- Art. 34 Decadenza e revoca
- Art. 35 Recesso
- Art. 36 Convenzione
- Art. 37 Garanzie

#### TITOLO V Concessione per la costruzione e la gestione degli impianti

Art. 38 Concessione di costruzione e gestione di impianti sportivi

#### TITOLO VI - Disposizioni finali e transitorie

Art. 39 Destinazione dei proventi

#### TITOLO I Norme generali

# Articolo 1 Oggetto

Il presente Regolamento disciplina le forme di utilizzo e di gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale, intesi quali strutture in cui possono praticarsi attività sportive di qualsiasi livello, eventualmente associate ad attività ricreative e sociali di interesse pubblico, nell'intento di perseguire una corretta e coordinata diffusione dell'educazione fisica e sportiva, secondo quanto disposto dall'art. 90, commi 24, 25 e 26, della legge 27 dicembre 2002 n. 289 e dalla legge regionale Lazio 20 giugno 2002, n. 15, recante "Testo unico in materia di sport".

### Articolo 2 Finalità

Il Comune di Ponza promuove e attua iniziative e interventi finalizzati a diffondere l'attività sportiva nell'Isola, considerandola elemento qualificante della vita sociale.

Gli impianti sportivi di proprietà comunale e le attrezzature in essi esistenti sono parte integrante del patrimonio del Comune e sono destinati all'uso pubblico, per la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa.

L'utilizzo degli impianti sportivi comunali è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività. A tal fine, l'Amministrazione comunale garantisce alle diverse categorie di utenza la possibilità di accesso agli impianti sportivi.

Il Comune, per la migliore e più efficace azione delle funzioni esercitate in materia di promozione sportiva di cui all'art. 60, lett. a, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e, ai sensi dell'art. 118, comma 1, della Costituzione, riconosce, secondo il principio di sussidiarietà di cui all'art. 3, comma 5, del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, che tali funzioni possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

# Articolo 3 Attività dell'amministrazione comunale riferite al sistema sportivo locale.

Il Comune interviene nel sistema sportivo locale attraverso una compiuta programmazione e sostiene i soggetti che vi operano, mediante la messa a disposizione di impianti sportivi.

Il Comune, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, incentiva la valorizzazione degli impianti sportivi, con iniziative di promozione e di educazione all'attività sportiva.

# Articolo 4 Classificazione degli impianti sportivi

Ai fini del presente regolamento, gli impianti sportivi comunali sono così classificati:

- a) impianti di rilevanza federale, idonei allo svolgimento dell'attività agonistica, nonché impianti idonei allo svolgimento di attività dilettantistica ed amatoriale;
- b) impianti minori;
- c) palestre scolastiche.

### Articolo 5 Gestione diretta o indiretta degli impianti sportivi

La gestione degli impianti sportivi deve conformarsi ai principi del massimo accesso, del buon andamento e d'imparzialità.

Gli impianti sportivi possono essere gestiti:

- a) direttamente dal Comune, che ne assegna l'utilizzo;
- b) indirettamente, attraverso la concessione a terzi della relativa gestione.

L'assegnazione dell'utilizzo consente all'assegnatario di usufruire dell'impianto sportivo comunale che continua a essere gestito dal Comune, il quale assume tutti gli oneri di competenza.

La concessione in gestione attribuisce al concessionario la gestione economica e organizzativa del servizio pubblico e dell'impianto sportivo, con assunzione di tutti i rischi e relativi oneri e con eventuale remunerazione a carico dell'utente.

L'assegnazione dell'utilizzo e la concessione della gestione possono prevedere il pagamento da parte dell'assegnatario e del gestore in favore del Comune, rispettivamente, di una tariffa o di un canone ovvero misure equivalenti.

### TITOLO II Impianti a gestione diretta comunale – Utilizzo.

# Articolo 6 Soggetti aventi diritto all'utilizzo degli impianti sportivi.

Possono fruire degli impianti sportivi comunali:

- a) le scuole di ogni ordine e grado, il C.O.N.I., le Federazioni sportive, le Discipline sportive associate, gli Enti di promozione sportiva, le Associazioni e le Società sportive associate riconosciuti dal C.O.N.I.;
- b) le cooperative di servizi o i gruppi, preferibilmente giovanili, rappresentativi di realtà sociali, culturali e sportivo-ricreative locali e tutti gli altri soggetti che hanno fra gli scopi sociali quello della diffusione della pratica dell'attività motoria e sportiva e sempre che l'utilizzo sia ispirato al soddisfacimento del pubblico interesse.

E' fatta salva la possibilità per chiunque di utilizzare gli impianti per lo svolgimento di manifestazioni ricreative, saggi, studi, convegni e simili, nei limiti e secondo le modalità contemplate dal presente regolamento (art.12).

# Articolo 7 Domanda di utilizzo degli impianti

Entro il mese di marzo di ciascun anno, il Comune, sulla base della programmazione delle attività sportive, pubblica sull'Albo pretorio e sul suo sito istituzionale internet un avviso per l'assegnazione dell'utilizzo degli impianti sportivi disponibili.

La domanda deve essere redatta secondo il modulo predisposto dal Comune, eventualmente integrati in relazione allo specifico impianto da assegnare e all'attività sportiva da svolgervi.

La domanda di utilizzo deve essere unica anche in caso di richiesta di più spazi e impianti sportivi e deve indicare un ordine di preferenza degli impianti richiesti.

In deroga a quanto previsto nei precedenti commi, le domande di utilizzo sporadico di cui al successivo articolo 12 e quelle di utilizzo per periodi inferiori a trenta giorni possono essere presentate entro il ventesimo giorno precedente alla relativa iniziativa.

# Articolo 8 Scelta dell'assegnatario

I criteri di scelta dell'assegnatario devono garantire la massima e più diffusa fruizione da parte della collettività e delle diverse associazioni e società sportive interessate.

Il Responsabile del Servizio competente procede alla stipula della convenzione per l'assegnazione di utilizzo di impianto sportivo.

# Articolo 9 Priorità di assegnazione dell'utilizzo

A parità di punteggio di cui al precedente articolo 8, si segue il seguente ordine di preferenza:

a) Scuole di ogni ordine e grado;

- b) Associazioni e Società sportive radicate nel territorio comunale o, in difetto, in quelli limitrofi, con comprovata capacità organizzativa;
- c) Associazioni e Società sportive che partecipano ai campionati delle federazioni sportive o discipline sportive associate;
- d) Società o associazioni che svolgono attività giovanile, per anziani, per disabili e soggetti con difficoltà psichica e/o sociale;
- e) Società e associazioni sportive dilettantistiche;
- f) Federazioni sportive, Discipline sportive associate ed Enti di promozione sportiva;
- g) assenza di scopo di lucro.

In ogni caso, le domande presentate da soggetti che hanno in proprietà o in gestione impianti sportivi o che hanno ottenuto dal Comune o da altri enti pubblici l'utilizzo temporaneo di spazi analoghi per la pratica della medesima disciplina sportiva sono prese in considerazione solo nel caso in cui, formulato il calendario di cui al precedente articolo 8, comma 4, residuino disponibilità di utilizzo.

### Articolo 10 Durata di utilizzo

L'utilizzo di ciascun impianto è annuale. Per gli impianti scolastici la scadenza annuale coincide con l'anno scolastico.

E' fatta, tuttavia, salva la facoltà della Giunta Comunale di stabilire una maggiore durata, comunque non superiore al triennio ovvero una minore (periodo estivo ecc...), ove ciò risulti opportuno per la migliore organizzazione dei servizi sportivi.

# Articolo 11 Tariffe di utilizzo degli impianti

Le tariffe per l'utilizzo degli impianti sono stabilite con deliberazione della Giunta Comunale.

Le Associazioni affiliate al C.I.P. (Comitato Italiano Paralimpico) e le Associazioni che organizzano attività sportive e/o terapeutiche per anziani e per categorie svantaggiate, limitatamente alle attività svolte in loro favore e previa verifica dello statuto e dell'atto costitutivo, possono godere di tariffe agevolate ovvero del loro esonero, secondo quanto stabilito con deliberazione della Giunta Comunale.

# Articolo 12 Utilizzo sporadico degli impianti

Compatibilmente con il calendario di utilizzo degli impianti, l'Amministrazione Comunale può concedere l'utilizzo sporadico delle strutture sportive comunali in favore di singoli soggetti pubblici

e privati che ne facciano richiesta per ragioni di carattere sportivo e sociale, per attività amatoriali, manifestazioni ricreative, saggi, studi, convegni e simili.

In tal caso, ove necessario, può essere disposta la sospensione temporanea dell'assegnazione di utilizzo in essere, con proporzionale riduzione della tariffa dovuta dall'assegnatario, per il periodo di mancato utilizzo.

# Articolo 13 Utilizzo delle strutture sportive scolastiche

Gli impianti sportivi annessi agli istituti scolastici di proprietà comunale e le attrezzature connesse esistenti che sono parte integrante del patrimonio comunale sono destinati in via prioritaria all'utilizzo scolastico.

Il Comune, al fine di garantire la diffusione della pratica sportiva, mette a disposizione di terzi le strutture sportive di sua proprietà annesse alle scuole, limitatamente alle ore e agli spazi liberi da impegni o necessità didattica.

Le domande di utilizzo degli impianti sportivi scolastici devono essere presentate secondo le modalità di cui al presente regolamento e della normativa di settore e sono valutate dall'ufficio competente sentito il parere dell'Istituto scolastico.

Relativamente alla sospensione dell'attività didattica per il periodo estivo, le strutture estive scolastiche possono essere utilizzate per servizi-vacanza ai sensi della L.R. n.41/2003 e relativi regolamenti attuativi.

### TITOLO III Impianti a gestione indiretta – Concessione della gestione

### Articolo 14 Modalità per l'affidamento a terzi della gestione degli impianti sportivi comunali

La concessione della gestione dell'impianto sportivo comunale si distingue a seconda che si tratti di gestione a rilevanza economica o priva di rilevanza economica.

La gestione deve attuare il piano di gestione ed è regolata da apposita convenzione, che definisce gli aspetti operativi, organizzativi ed economici della gestione, al fine di garantire trasparenza informativa e qualità dei servizi.

Il Comune esercita funzioni d'indirizzo, di controllo e di partecipazione alla programmazione gestionale che avviene, anche in forza delle previsioni contenute nella convenzione, in via concordata con il concessionario.

### Articolo 15 Impianti sportivi con gestione priva di rilevanza economica

La gestione degli impianti sportivi comunali si considera priva di rilevanza economica quando non è realizzabile in modo concorrenziale ovvero quando quest'ultimo risponde ai bisogni della comunità locale. In particolare, deve considerarsi priva di rilevanza economica quell'attività per lo più connotata da significativo e preminente rilievo socio-assistenziale, gestita in funzione di mera copertura delle spese di gestione.

Si considera priva di rilevanza economica, tra l'altro, la gestione che, pur suscettibile di essere esercitata in forma remunerativa e concorrenziale:

- a) concerne servizi socio-assistenziali per i quali viene esclusa qualsiasi forma di profitto d'impresa (assenza di utili di gestione);
- b) concerne servizi rivolti a settori "deboli" della collettività per i quali non vengono previsti oneri corrispettivi diretti a carico degli assistiti;
- c) è destinata ad essere espletata da soggetti che, per natura giuridico-statutaria, risultano privi di finalità lucrative.

#### Articolo 16

#### Requisiti soggettivi e criteri di affidamento della gestione priva di rilevanza economica

La gestione dell'impianto sportivo priva di rilevanza economica è affidata in via preferenziale e gradata a società e associazioni sportive dilettantistiche, a enti di promozione sportiva, ad associazioni di discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali riconosciuti dal C.O.N.I., a cooperative di servizi o a gruppi, preferibilmente giovanili, rappresentativi di realtà sociali, culturali e sportivo-ricreative locali che operano senza scopo di lucro, ad altri soggetti che hanno fra gli scopi sociali quello della diffusione della pratica dell'attività motoria e sportiva e sempre che l'utilizzo sia ispirato al soddisfacimento del pubblico interesse.

Il concessionario è individuato tenendo conto di quanto stabilito dall'art. 8 per le domande di utilizzo e, comunque, dei seguenti elementi:

- a) piano di gestione, concernente il programma di attività sportive e ricreative che si intende realizzare nell'impianto (svolgimento di attività di avviamento allo sport, di attività in favore dei giovani, dei diversamente abili e degli anziani, di attività in grado di promuovere L'Isola di Ponza), con relativa previsione delle entrate e dei costi di gestione;
- b) affidabilità economica, da dimostrare con apposita documentazione;
- c) livello della struttura tecnico-sportiva, con particolare riguardo alla composizione dello staff societario, della qualificazione professionale degli istruttori e degli allenatori;
- d) compatibilità dell'attività esercitata con quella praticabile nell'impianto;
- e) esperienza maturata;
- f) risultati ottenuti e livello dei campionati disputati nell'ultimo biennio e da disputare nella stagione sportiva in corso, numero degli atleti che praticano l'attività a livello agonistico nella stagione sportiva in corso (per le richieste presentate da società e associazioni sportive dilettantistiche);
- g) assenza di finalità di lucro da parte del concessionario, democraticità della struttura, gratuità delle prestazioni fornite agli aderenti.

La gestione è affidata in via preferenziale ai soggetti di cui al comma 1 aventi sede ed effettivamente operanti nel territorio del Comune di Ponza, purché in possesso dei requisiti e nel rispetto dei parametri di cui al comma precedente.

Nelle ipotesi di cui al presente articolo, la scelta del concessionario del presente regolamento avviene ai sensi delle disposizioni sulla "Concessione di servizi" di cui all'art. 30, d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. e nel rispetto dei principi generali, di diritto interno e comunitario, relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità, previa gara informale.

Art. 30 d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. "Concessione di servizi" (artt. 3 e 17, dir. 2004/18; art. 3, co. 8 legge n. 415/1998)

- 1. Salvo quanto disposto nel presente articolo, le disposizioni del codice non si applicano alle concessioni di servizi.
- 2. Nella concessione di servizi la controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio. Il soggetto concedente stabilisce in sede di gara anche un prezzo, qualora al concessionario venga imposto di praticare nei confronti degli utenti prezzi inferiori a quelli corrispondenti alla somma del costo del servizio e dell'ordinario utile di impresa, ovvero qualora sia necessario assicurare al

concessionario il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualità del servizio da prestare.

- 3. La scelta del concessionario deve avvenire nel rispetto dei principi desumibili dal Trattato e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità, previa gara informale a cui sono invitati almeno cinque concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione all'oggetto della concessione, e con predeterminazione dei criteri selettivi.
- 4. Sono fatte salve discipline specifiche che prevedono forme più ampie di tutela della concorrenza.
- 5. Restano ferme, purché conformi ai principi dell'ordinamento comunitario le discipline specifiche che prevedono, in luogo delle concessione di servizi a terzi, l'affidamento di servizi a soggetti che

sono a loro volta amministrazioni aggiudicatrici.

- 6. Se un'amministrazione aggiudicatrice concede ad un soggetto che non è un'amministrazione aggiudicatrice diritti speciali o esclusivi di esercitare un'attività di servizio pubblico, l'atto di concessione prevede che, per gli appalti di forniture conclusi con terzi nell'ambito di tale attività, detto soggetto rispetti il principio di non discriminazione in base alla nazionalità.
- 7. Si applicano le disposizioni della parte IV. Si applica, inoltre, in quanto compatibile l'articolo 143, comma 7.

# Articolo 17 Impianti sportivi con gestione a rilevanza economica

La gestione degli impianti sportivi presenta rilevanza economica quando, in relazione alla peculiarità del caso concreto, alla struttura del servizio e alle concrete modalità del suo espletamento, ai suoi specifici connotati economico-organizzativi, alla natura del soggetto chiamato 10 a espletare il servizio, alla disciplina normativa del servizio, è suscettibile di assumere forma imprenditoriale e scopo lucrativo.

La concessione in gestione degli impianti sportivi comunali a rilevanza economica può essere affidata, in via ordinaria:

- a) a imprenditori o a società in qualunque forma costituite individuate mediante procedure competitive a evidenza pubblica, nel rispetto dei principi del Trattato che istituisce la Comunità Europea e s.m.i. e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, di quelli di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità;
- b) a società a partecipazione mista pubblica e privata, a condizione che la selezione del socio avvenga mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di cui alla lettera a), le quali abbiano ad oggetto, al tempo stesso, la qualità del socio e l'attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio e che al socio sia attribuita una partecipazione non inferiore al 40 per cento.

Le modalità di attuazione dei commi 1 e 2 del presente articolo devono conformarsi alle disposizioni sui "Servizi pubblici locali di rilevanza economica" di cui all'art. 23-bis del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e s.m.i..

La selezione del concessionario avviene tenendo conto, in ogni caso, dei seguenti criteri:

- a) esperienza acquisita in attività di gestione di impianti sportivi con caratteristiche analoghe a quelle dell'impianto oggetto di affidamento;
- b) radicamento sul territorio nel bacino di utenza dell'impianto e, in particolare, collaborazione con istituzioni e terzo settore comprovato da idonea documentazione;
- c) affidabilità economica;
- d) qualificazione professionale degli istruttori e allenatori impegnati in relazione alle attività sportive praticabili nell'impianto;

- e) esperienze e progettualità nell'ambito della diffusione della pratica e della cultura sportiva, con particolare riferimento ai giovani, diversamente abili, agli anziani;
- f) compatibilità delle attività sportive che si intende organizzare con le eventuali attività ricreative, sociali o scolastiche svolte nell'impianto;
- g) valutazione della convenienza economica dell'offerta;
- h) piano di gestione, comprensivo di progetto tecnico e piano economico-finanziario di gestione dell'impianto.
- Il Comune definisce preventivamente termini e modalità di affidamento in concessione, dandone adeguata pubblicità nelle forme di legge.

# Articolo 18 Durata della concessione in gestione

La concessione per la gestione degli impianti sportivi comunali con o senza rilevanza economica non può avere una durata superiore a cinque anni.

Qualora si prevedano interventi di notevole impegno socio-economico a carico del concessionario, la durata della concessione può essere superiore, previa apposita autorizzazione della Giunta Comunale, ma non può comunque superare il periodo di ammortamento degli investimenti.

Decorso il termine di cui ai precedenti commi, la concessione cesserà di diritto, senza necessità di disdetta, essendo esclusi il rinnovo e la proroga taciti.

# Articolo 19 Gestione dell'impianto

Il concessionario assume, a propria cura e spese, la gestione a proprio rischio dell'impianto e delle attrezzature, secondo quanto previsto dal presente regolamento e dalla convenzione di concessione.

Egli deve attuare il piano di gestione, che stabilisce le tipologie dell'utenza, le destinazioni e gli orari di utilizzo dell'impianto e le eventuali tariffe, nonché gli interventi ordinari e straordinari. Il piano di gestione può essere aggiornato annualmente da parte del gestore ed è soggetto ad approvazione comunale.

Il concessionario è tenuto a garantire parità di trattamento e non discriminazione all'utenza e a consentire comunque la fruibilità degli impianti da parte delle scuole, delle associazioni e di terzi secondo quanto previsto nel presente regolamento e nella convenzione e al piano di gestione.

Il concessionario deve presentare, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione sulla gestione, anche economico-finanziaria, dell'impianto e sull'attività sportiva svolta nell'anno precedente, con la relativa rendicontazione.

Il concessionario garantisce al personale dipendente, ai collaboratori, alle figure professionali autonome di cui si avvale, il trattamento economico e normativo e le coperture assicurative, assistenziali e antinfortunistiche previste dalla legge e deve essere in regola con la disciplina fiscale in vigore.

Il concessionario provvede sempre, a propria cura e spese, ai servizi di vigilanza e di custodia dell'impianto sportivo affidatogli.

# Articolo 20 Canone, tariffe e proventi della gestione

Il Comune stabilisce nella convenzione l'importo che il concessionario deve versare all'Amministrazione a titolo di canone per la concessione in gestione dell'impianto, la cui misura è determinata tenendo conto dell'esito dell'eventuale confronto concorrenziale, della potenzialità economica (per la gestione a rilevanza economica), del valore patrimoniale degli impianti, del regime delle tariffe (libero ovvero amministrato), delle eventuali esigenze legate al servizio pubblico e degli altri elementi individuati in ragione del singolo impianto. A tal fine può essere valutata anche l'eventuale compensazione tra canone e spese di gestione ovvero tra canone e migliorie realizzate dal concessionario nell'impianto.

Il canone deve essere versato anticipatamente, con decorrenza dalla data di stipulazione della convenzione e può essere rateizzato. La prima annualità deve essere versata per intero al momento della stipulazione della convenzione.

A decorrere dalla seconda annualità il canone è adeguato sulla base delle variazioni dell'indice ISTAT.

Sulle somme non versate o versate tardivamente sono dovuti gli interessi moratori nella misura legale prevista dall'art. 1284 del codice civile, rapportati ai giorni di ritardo nell'adempimento.

Il concessionario stabilisce le tariffe e i prezzi da applicare all'utenza conformemente al piano di gestione.

La proposta di modifica delle tariffe deve essere trasmessa al Comune che provvederà ad approvarla con delibera di Giunta Comunale,

Il concessionario deve preventivamente rendere note le tariffe al pubblico.

Per determinate attività e categorie sociali, si applicano le tariffe convenzionate stabilite dal Comune ai sensi del precedente articolo 11, che terranno comunque conto dei costi di gestione dell'impianto e della finalità di promozione dello sport in favore di ogni categoria sociale, eventualmente prevedendo eventuali forme di compensazione in favore del concessionario.

# Articolo 21 Spazi pubblicitari

Al concessionario spettano in esclusiva gli introiti derivanti dallo sfruttamento degli spazi pubblicitari all'interno dell'impianto, con possibilità di autonoma determinazione dei corrispettivi.

Sono a carico del concessionario tutti gli adempimenti di legge, i relativi oneri tributari e amministrativi, gli oneri dell'imposta pubblicitaria, i rimessaggi e la manutenzione del materiale pubblicitario; qualsiasi contratto pubblicitario e rapporto di sponsorizzazione che interessi la struttura e i locali affidati in gestione non può eccedere la durata della stessa concessione.

Il programma della pubblicità e qualsiasi sua modificazione deve essere previamente approvato dal Comune.

E' vietata la pubblicità politica, nonché i messaggi che inneggiano alla violenza e al razzismo e frasi sconvenienti in luogo pubblico.

# Articolo 22 Utilizzo dell'impianto da parte dell'Amministrazione o di terzi

Il concessionario deve garantire, compatibilmente con le esigenze di gestione, l'accesso gratuito in favore delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado, previo accordo con le stesse, nonché l'accesso alle tariffe agevolate stabilite dal Comune in favore dei disabili e delle connesse iniziative.

Il Concessionario deve mettere a gratuitamente disposizione del Comune l'impianto sportivo per lo svolgimento di attività comunali o di manifestazioni a carattere cittadino, nazionale e internazionale, sulla base di programmi assunti d'intesa tra le parti della convenzione.

Per le suddette attività il concessionario dovrà prestare la propria collaborazione tecnico organizzativa.

# Articolo 23 Obblighi di manutenzione ordinaria

Il concessionario ha l'obbligo della manutenzione ordinaria dell'immobile e delle sue pertinenze e dei tratti di allacciamento ai pubblici servizi.

Per interventi di manutenzione ordinaria si intendono, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
a) quelli che riguardano le opere interne di:
□ riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici;
□ riparazione, rinnovamento, sostituzione ed integrazione, per mantenere in efficienza gli impianti tecnologici (idrico-sanitario, elettrico, termico);
□ riparazione, rinnovo, sostituzione e introduzione di intonaci, rivestimenti, parti mobili-rimovibili, pavimenti ed infissi;
□ pulitura, riparazione, sostituzione e rifacimento di infissi, delle recinzioni, del manto campo da

b) quelli che riguardano la manutenzione ordinaria e programmata degli impianti tecnologici.

# Articolo 24 Obblighi di manutenzione straordinaria

La manutenzione straordinaria fa carico al Concessionario

gioco e delle pavimentazioni esterne;

Il concessionario ha l'obbligo di chiedere al Comune l'autorizzazione agli interventi di manutenzione straordinaria con un preavviso di almeno venti giorni, fermi restando gli ulteriori termini eventualmente previsti dalla normativa vigente. Il Comune, dopo aver verificato la fondatezza della richiesta, comunica le proprie determinazioni entro i successivi quindici giorni, dettando eventuali prescrizioni tecniche cui il concessionario dovrà attenersi e autorizzando, ove occorra, l'eventuale sospensione del servizio sportivo.

E' fatta salva la possibilità del concessionario di effettuare interventi urgenti e improrogabili dandone immediata comunicazione al Comune il quale, in mancanza dei suddetti presupposti, potrà ordinarne la riduzione in pristino nei successivi trenta giorni.

Tutti gli interventi di manutenzione, ivi compresi quelli tesi a migliorare lo stato strutturale e funzionale degli impianti e delle relative attrezzature, non comportano alcun diritto o indennità in favore del concessionario, salvo quanto riconosciuto dall'Amministrazione.

# Articolo 25 Responsabilità del concessionario

Il concessionario ha l'obbligo della vigilanza sulle persone e della custodia delle cose ed è responsabile:

a) di qualsiasi danno all'impianto sportivo, agli accessori, alle pertinenze e alle attrezzature dati in

gestione;

- b) dei danni ai propri dipendenti e degli ausiliari a qualunque titolo, compreso il personale volontario;
- c) di qualsiasi danno, anche per fatto dei propri dipendenti e ausiliari o di terzi, che possa essere cagionato a persone e a cose durante la sua gestione.

Il Concessionario è responsabile civilmente e penalmente di qualsiasi danno all'impianto sportivo, agli accessori, alle pertinenze, alle attrezzature, a persone, a cose, anche di terzi, che possa derivare nel corso del rapporto di concessione a qualsiasi titolo. Egli deve assicurare in ogni momento le condizioni di sicurezza dell'impianto, per tutto quanto concerne la struttura, l'impiantistica e l'accessibilità.

Ai fini di cui ai precedenti commi, il concessionario è tenuto a fornire le garanzie richieste dall'art.37 del presente regolamento e ogni altra garanzia richiesta in sede di gara.

Il concessionario è, inoltre, responsabile in via esclusiva di tutti i contratti commerciali di fornitura di energia elettrica, di acqua e di prodotti per il riscaldamento, che devono essere a lui intestati, nonché del pagamento di tutte le imposte, le tasse e le assicurazioni relative all'impianto gestito.

Il concessionario deve rispettare e applicare, nei confronti del personale utilizzato, il trattamento giuridico, economico, previdenziale e assicurativo previsto dalla legge; per il personale eventualmente impegnato a titolo di volontariato egli deve contrarre apposita polizza assicurativa con massimali congrui per danni che possano derivare al personale stesso e per i danni che detto personale possa causare agli utenti, esonerando il Comune da ogni responsabilità al riguardo.

Il Comune è esonerato in tutti casi da ogni responsabilità civile e penale che dovesse derivare, anche per danni eventualmente causati a cose e a persone nell'esecuzione dei lavori e degli altri interventi da parte del concessionario e comunque dalla gestione dell'impianto.

### Articolo 26 Servizi accessori

Limitatamente al periodo di gestione e all'interno dell'impianto, il concessionario potrà attivare, previe autorizzazioni amministrative e sanitarie di legge, nonché su apposita autorizzazione comunale, servizi di supporto all'esercizio dello sport quali sede sociale, bar, punti di ristoro, tavola calda, rivendita articoli sportivi, parcheggi, strettamente correlati con le attività praticate nell'impianto oggetto dell'affidamento.

Sono a carico del concessionario tutti gli oneri fiscali relativi ai suddetti esercizi.

Entro i suddetti limiti, è data facoltà al concessionario di concedere a terzi gli spazi per i servizi menzionati nel primo comma, previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale. In tal caso l'Ente rimarrà estraneo ai rapporti tra concessionario e terzo.

### Articolo 27 Attività contrattuale del concessionario

Il concessionario è tenuto al rispetto dei principi e delle norme in materia di contratti della pubblica amministrazione nei sensi e nei modi previsti dal codice dei contratti pubblici di cui al d. lgs n. 163 del 2006 e delle altre norme vigenti in materia.

### TITOLO IV Disposizioni comuni all'utilizzo e alla gestione

### Articolo 28 Divieto di sub-concessione

E' fatto divieto di sub-concedere a terzi, in tutto o in parte, per qualunque motivo, in qualunque forma o titolo, l'impianto oggetto di utilizzo o di gestione.

# Articolo 29 Utilizzo dell'impianto sportivo

L'impianto deve essere utilizzato esclusivamente per le finalità per le quali è stato assegnato inutilizzo o concesso in gestione.

L'accesso all'impianto, fatta eccezione per gli spazi riservati al pubblico, è consentito esclusivamente agli atleti, agli allenatori, ai tecnici e agli accompagnatori e al personale di servizio dell'Amministrazione.

Un responsabile qualificato dell'assegnatario d'utilizzo o del concessionario in gestione deve sempre essere presente nell'impianto durante l'orario di apertura e deve immediatamente segnalare al custode l'eventuale presenza di terzi non autorizzati negli spazi destinati all'attività sportiva.

All'interno dell'impianto sportivo deve essere curata la regolare e quotidiana tenuta di un registro indicante le ore di utilizzo, gli addetti alla sua conduzione, nonché coloro che utilizzano l'impianto.

L'installazione di attrezzature di qualsiasi tipo, necessarie per lo svolgimento delle attività sportive, deve essere preventivamente autorizzata dall'Amministrazione Comunale e, per gli impianti scolastici, previo parere dell'istituto scolastico. I relativi montaggi e smontaggi debbono avvenire nei tempi concordati con l'amministrazione stessa e, comunque, nel più breve tempo possibile, al fine di non pregiudicare la disponibilità dell'impianto per le attività che precedono o seguono quella considerata.

Gli indumenti non possono essere depositati o, comunque, lasciati nei locali dell'impianto sportivo al termine dell'attività. Gli attrezzi mobili di proprietà dell'utilizzatore possono essere depositati e lasciati in spazi appositi, ove individuabili, previa autorizzazione degli uffici comunali competenti, in caso di gestione diretta, ovvero del concessionario in caso di concessione in gestione, in ogni caso l'Amministrazione non risponde di eventuali danni o furti dei suddetti attrezzi ed effetti personali.

All'esterno dell'impianto devono essere apposte tabelle indicanti la proprietà "COMUNE DI PONZA – IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE" e, al suo interno, in luogo ben visibile, le tariffe convenzionate praticate.

In occasione di tutte le manifestazioni, si deve rispettare il limite massimo delle persone ammissibili secondo quanto stabilito dalla Commissione di vigilanza sui pubblici spettacoli e dalle disposizioni applicabili in materia.

Gli utenti devono indirizzare ogni eventuale segnalazione o reclamo direttamente al Comune che ne garantisce la massima riservatezza.

### Articolo 30 Obblighi dell'utilizzatore e del gestore

L'utilizzatore e il gestore devono osservare e far osservare la massima diligenza nell'utilizzo dei locali, degli spazi sportivi, degli attrezzi, degli spogliatoi, dei servizi, in modo da:

- a) rispettare gli orari di apertura e di chiusura;
- b) mantenere l'impianto e i suoi accessori nello stato di efficienza in cui li hanno ricevuti dal Comune:
- c) evitare qualsiasi danno all'impianto, ai suoi accessori e a tutti i beni di proprietà comunale;
- d) evitare qualsiasi danno agli utenti e al personale addetto ai servizi e alle pratiche sportive e a quelle connesse.

L'utilizzatore e il gestore sono obbligati a munirsi, a propria cura e spese, di tutte le autorizzazioni prescritte dalla legge per lo svolgimento di attività sportive e similari relative all'attività svolta.

L'utilizzatore e il gestore sono obbligati a:

- a) comunicare preventivamente al Comune i nominativi degli istruttori, dei tecnici, degli altri addetti, nonché per quanto riguarda il gestore, il nominativo del responsabile tecnico dell'impianto;
- b) custodire la proprietà affidategli, impedendo manomissioni, danneggiamenti ai manufatti, ai materiali, agli attrezzi ed arredi di qualsiasi specie;
- c) tenere in consegna i materiali, attrezzi ed arredi di proprietà del Comune, descritti in apposito inventario:
- d) presenziare in qualsiasi momento all'attività di utilizzo delle strutture allo scopo di impedire ogni sorta di danneggiamento e, nel caso, denunciare i responsabili.

L'utilizzatore e il gestore sono responsabili della disciplina e del comportamento dei rispettivi iscritti e delle persone che vi si introducono, nonché della conduzione tecnica e funzionale dell'impianto; essi, inoltre, nel periodo di utilizzo o di gestione sono esclusivi responsabili della sorveglianza degli accessi di servizio e devono impedire l'ingresso a persone non autorizzate.

L'utilizzatore e il gestore sono tenuti a segnalare al Comune, senza indugio, ogni danno alle persone, alle strutture e agli attrezzi, al fine di determinare eventuali responsabilità, nonché ogni e qualsiasi impedimento o inconveniente che possa causare pericolo. In caso di mancata segnalazione, è ritenuto responsabile, in via esclusiva, l'ultimo fruitore o gestore della struttura.

L'utilizzatore e il gestore assumono, inoltre, in via diretta ed esclusiva, ogni responsabilità civile e penale derivante dall'operato, anche omissivo, dei propri dipendenti e ausiliari.

L'utilizzatore e il gestore non possono in alcun modo alienare o distruggere le attrezzature oggetto della concessione e devono comunicare al Comune le sostituzioni rese necessarie dalle esigenze dell'utilizzo o di gestione.

L'utilizzatore e il gestore non possono procedere a trasformazioni, modifiche o migliorie degli impianti e delle strutture non previste dalla convenzione senza il previo consenso del Comune.

L'utilizzatore e il gestore devono impedire che sull'immobile si costituiscano servitù o situazioni di fatto comunque lesive della piena e libera proprietà del Comune.

E' fatta salva ogni altra prescrizione e obbligazione prevista nella convenzione.

# Articolo 31 Installazioni particolari

Per manifestazioni sportive in genere e per quelle extrasportive espressamente autorizzate che richiedono l'installazione di particolari attrezzature non ordinariamente presenti nell'impianto,

l'utilizzatore e il gestore provvedono, a propria cura e spese, alla fornitura, sistemazione e montaggio delle attrezzature necessarie.

L'utilizzatore e il gestore presentano, assieme alla richiesta di concessione dello spazio, tutta la documentazione necessaria, comprese le dichiarazioni di conformità alle norme vigenti, nonché la dichiarazione che sollevi l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità civile o penale.

Le operazioni di smontaggio devono avvenire nel più breve tempo possibile entro l'orario prestabilito e comunque immediatamente dopo lo svolgimento della manifestazione, al fine di non pregiudicare la disponibilità dell'impianto per altre attività. Terminate le operazioni di smontaggio, l'utilizzatore e il gestore devono dare comunicazione al Comune per consentire la verifica delle condizioni dell'impianto sportivo.

#### Articolo 32 Controlli e verifiche

Il Comune può controllare, in ogni momento e senza alcuna formalità, le modalità di utilizzo e di gestione dell'impianto a mezzo di propri operatori, che hanno diritto a ottenere tutte le informazioni che ritengono opportune, anche con riferimento all'andamento gestionale, al funzionamento e alla conduzione tecnica dell'impianto, allo stato di conservazione dei beni utilizzati ovvero affidati in gestione.

I controlli e le verifiche possono essere effettuati liberamente, senza formalità o preavvisi.

Il personale del Comune, a tal fine autorizzato, ha libero accesso in ogni orario agli impianti sportivi e, in orario extrascolastico, alle palestre annesse alle scuole per verifiche e controlli e ha facoltà di allontanare chiunque non osservi le norme del presente regolamento o tenga un comportamento ritenuto pregiudizievole al buon funzionamento dell'impianto e all'attività che vi si svolge.

Restano ferme le responsabilità del gestore alla custodia, vigilanza e controllo.

# Articolo 33 Sospensione dell'assegnazione di utilizzo o della concessione in gestione

Relativamente all'assegnazioni d'utilizzo, l'Amministrazione può modificare, in qualsiasi momento, gli orari e i turni assegnati con gli atti di utilizzo, ove ciò si renda necessario per esigenze dell'Istituto scolastico ovvero per lo svolgimento di manifestazioni o in conseguenza della riorganizzazione degli orari e dei turni medesimi oppure per ragioni tecniche di manutenzione o di interesse pubblico. In tal caso, essa provvede a comunicare tempestivamente le relative variazioni all'utilizzatore cui nulla è dovuto, salva la riduzione della tariffa in proporzione al periodo di mancato utilizzo.

Il Comune può disporre la sospensione temporanea dell'utilizzo o della concessione in gestione dell'impianto sportivo qualora sia necessario per lo svolgimento di particolari manifestazioni sportive o per ragioni tecniche contingenti e di manutenzione in precedenza non prevedibili né programmabili, dandone tempestiva comunicazione all'utilizzatore o al gestore.

La sospensione è prevista, inoltre, qualora si verifichino condizioni tali da rendere gli impianti inagibili a insindacabile giudizio degli Uffici comunali competenti.

La sospensione è altresì disposta per negligenza e grave inadempimento dell'utilizzatore o del gestore.

Per le sospensioni di cui ai precedenti commi, nulla è dovuto all'utilizzatore o al gestore, salva, ad eccezione di quanto contemplato nel comma 4, la decurtazione della tariffa di utilizzo ovvero del canone di gestione in proporzione al periodo di mancata disponibilità.

### Articolo 34 Decadenza e revoca

Il Comune, previa diffida e invito a controdedurre con termine non inferiore a dieci giorni, dispone la decadenza dall'utilizzo o dalla concessione in gestione a seguito di gravi violazioni delle disposizioni di legge, del presente regolamento e della convenzione, fermo restando l'obbligo dell'utilizzatore e del gestore al pagamento delle somme dovute e fatto salvo il diritto del Comune al risarcimento degli eventuali danni.

Il Comune può dichiarare la decadenza di diritto per ritardato o mancato pagamento della tariffa di utilizzo ovvero del canone di gestione, per mancata esecuzione degli interventi programmati, per il venir meno dei requisiti soggettivi e oggettivi e in tutti i casi previsti dalla convenzione.

L'Amministrazione Comunale, qualora abbia necessità, per motivi di pubblico interesse, di rientrare in possesso dell'impianto, potrà procedere alla revoca dell'assegnazione di utilizzo o della concessione in gestione.

La riconsegna dell'impianto dovrà avvenire entro un congruo termine, secondo quanto stabilito dalla convenzione.

### Articolo 35 Recesso

L'utilizzatore o il gestore possono rinunciare all'impianto per gravi e comprovati motivi, dandone preavviso all'Amministrazione Comunale mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine stabilito nella convenzione che non può comunque essere inferiore a trenta giorni, in caso di assegnazione d'utilizzo, e sei mesi, in caso di concessione in gestione.

In caso di suo recesso, l'utilizzatore o il gestore non possono pretendere il rimborso di quanto anticipatamente corrisposto o altre indennità e sono comunque tenuti a corrispondere la tariffa dovuta fino al momento di effettiva restituzione dell'impianto.

### Articolo 36 Convenzione

La convenzione, stabilisce le modalità di utilizzo o di gestione dell'impianto, le condizioni giuridiche ed economiche della concessione nel rispetto delle finalità indicate dal presente regolamento.

Nella convenzione, ove occorra e in relazione alla specificità di ciascun impianto, possono essere meglio precisati i servizi che l'utilizzatore o il gestore devono assicurare con particolare riferimento alla pulizia dei locali e delle pertinenze esterne, alla manutenzione dell'edificio e degli impianti, al servizio di pronto intervento, alla gestione e manutenzione dell'impianto e alla gestione e manutenzione delle aree verdi, al servizio cassa e servizi connessi.

### Articolo 37 Garanzie

A garanzia dei propri obblighi e delle proprie responsabilità, l'utilizzatore e il gestore devono prestare, al momento della sottoscrizione della convenzione, le seguenti garanzie:

a) nel caso di concessione in gestione, idonea polizza assicurativa globale fabbricati con primaria Compagnia e/o Istituto di assicurazioni sull'immobile e sugli impianti in esso contenuti;

b) nel caso di concessione in gestione, idonea polizza assicurativa con primaria Compagnia e/o Istituto di assicurazione conforme agli *standards* richiesti dall'ordinamento sportivo, per la responsabilità civile e per la sicurezza degli impianti sportivi, per catastrofe e per danni a persone e

a cose che tuteli il pubblico, gli atleti e, comunque, le persone che accedono ai suddetti impianti, con massimale minimo fissato dal Comune in ragione del valore, della tipologia dell'impianto e della rilevanza dell'attività da svolgersi;

- c) l'assicurazione deve estendersi anche a fatto degli ausiliari e al personale volontario impiegato nella struttura:
- d) nel caso di concessione in gestione e di utilizzo, idonea polizza fidejussoria, a garanzia degli obblighi discendenti dalla convenzione, in misura corrispondente al loro valore; in particolare, la fideiussione può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Comune. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione dell'atto comunale di assenso allo svincolo.

Per le assegnazioni di utilizzo di modesta rilevanza è fatta salva la possibilità per l'Amministrazione Comunale di stabilire forme più semplificate di garanzia.

Le società e le associazioni sportive che svolgono attività sportive sono comunque tenute ad assicurare i propri associati secondo le vigenti disposizioni di legge e dell'ordinamento sportivo.

### TITOLO V Concessione per la costruzione e la gestione degli impianti

### Articolo 38 Concessione di costruzione e gestione di impianti sportivi

La concessione per la costruzione, anche in ampliamento, e gestione di impianto sportivo viene disciplinata dalla normativa vigente in materia di opere pubbliche.

#### TITOLO VI Disposizioni finali e transitorie

# Articolo 39 Destinazione dei proventi

Le entrate derivanti dai corrispettivi, dalle tariffe di utilizzo e dai canoni di gestione dell'impianto sportivo devono essere destinate, salva motivata diversa determinazione della Giunta comunale:

- a) alla manutenzione ordinaria e/o straordinaria e all'adeguamento degli impianti sportivi comunali;
- b) all'acquisto di attrezzature sportive;
- c) ai costi di gestione diretta degli impianti sportivi da parte del Comune;
- d) alla promozione delle attività sportive.

#### Articolo 40 Rinvii

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si rinvia alla disciplina di settore e, in particolare alle legge 517/1977 e n. 23/1996 per gli impianti sportivi scolastici, alla normativa sui contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i., alle disposizioni delle singole federazioni sportive e del CONI, nonché alla disciplina regionale.

### Articolo 41 Norme transitorie

Per gli impianti sportivi disponibili, il Comune provvede a pubblicare l'avviso per l'assegnazione di utilizzo o per la concessione in gestione entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Le disposizioni del presente regolamento si applicano, per quanto possibile, ai rapporti di utilizzo e di gestione in atto che saranno adeguati alle suddette disposizioni.

In ogni caso i rapporti di utilizzo e di gestione in atto cessano decorso un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento ovvero al termine della stagione sportiva in corso, salva possibilità della Giunta comunale di prorogare, per eccezionali ragioni, le convenzioni in atto.

# Articolo 42 Entrata in vigore e abrogazione di norme

Il presente regolamento entra in vigore alla data di esecutività della deliberazione di approvazione da parte del Consiglio Comunale.

Tutte le disposizioni precedenti, incompatibili con quelle contenute nel presente regolamento, s'intendono pertanto abrogate.

Visto lo schema di deliberazione che precede ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.18.8.2000, n. 267, si attesta di avere espresso sulla proposta di deliberazione:

- per la regolarità tecnica: parere favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.to Arch. Roberto Giocondi

- per regolarità contabile e copertura finanziaria: parere favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.to Dott. Francescopaolo D'Elia

Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto:

Il Presidente	Il Vice Segretario Comunale
F.to Pier Lombardo Vigorelli	F.to Dott. Francescopaolo D'Elia

Il sottoscritto Vice Segretario Comunale , Dott. Francescopaolo D'Elia visti gli atti d'ufficio, ATTESTA

che la presente deliberazione:	
è stata affissa all'albo pretorio, per rim	anervi per quindici giorni consecutivi, con il
N a partire dal 6 ΔGO 201	40, ai sensi dell'art. 124 della legge
18 agosto 267	
che la presente deliberazione è:	
(X) Dichiarata immediatamente eseguibile	e a norma dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs n.
267/2000	
() Esecutiva a norma dell'art. 134, 3° com	ma del D.Lgs. n. 267/2000
Dalla residenza comunale, lì - 6 AGO 2014	
- 0 Add 2014	Il Vice Segretario Comunale
	F.to Dott. Francescopaolo D'Elia

Si attesta che la presente copia è conforme all'originale

Il Vice Segretario Comunale

Dott. Francescopaolo D'Elia